

## **Bollo auto: la cartella va notificata entro 3 anni dalla definitività dell'accertamento**

*Atto validamente formatosi se notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo*

**di Lucia Izzo**

La **cartella esattoriale relativa al bollo auto** va notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il **31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo**.

Lo ha confermato la **Commissione Tributaria Regionale** di Catanzaro, in una sentenza del 3 febbraio 2016, originata dal ricorso promosso da un contribuente il quale aveva **impugnato una cartella di pagamento** che gli contestava il mancato versamento della tassa di possesso regionale di un autoveicolo per l'anno 2003.

In prima battuta, la Commissione Provinciale di Cosenza rigettava il ricorso e confermava la legittimità dell'atto, pertanto il contribuente ricorre in appello, sede in cui la difesa lamenta che sia spirato il termine di decadenza riguardante la formazione della cartella, **formata oltre due anni dopo che l'avviso di accertamento è divenuto definitivo**.

Per la CTP, tuttavia, va confermata la decisione della Commissione cosentina: i giudici precisano che il procedimento di riscossione in materia di bollo auto è disciplinato **dall'art. 1, comma 163, della legge 296/06**, il quale afferma che il [titolo esecutivo](#) (la cartella di pagamento) deve essere **notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo**.

Si tratta, infatti, di un tributo locale per cui la CTP non ha sbagliato nel ritenere che il termine di decadenza triennale non fosse spirato alla data del primo ottobre 2010, poiché l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso di specie, nell'anno 2007.